

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

C.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

| INDICE | | PAG. |
|--|---------------|----------|
| Congedi: | | |
| PRESIDENTE | 885 | |
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | |
| Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi africani (4478); | | |
| BELCI ed altri: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1968, n. 173 (3802) | 886 | |
| PRESIDENTE | 886, 887, 888 | |
| BELCI | 887, 888 | |
| CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 887 | |
| MATTARELLI, <i>Relatore</i> | 886, 887 | |
| RAIA | 887 | |
| VIVIANI LUCIANA | 886, 887, 888 | |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): | | |
| ROMANATO ed altri: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1958, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente (<i>Urgenza</i>) (3717) | 889 | |
| PRESIDENTE | 889 | |
| Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): | | |
| TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186); | | 889 |
| FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358) | | 889 |
| PRESIDENTE | | 889 |
| JACAZZI | | 889 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4622) | | 889 |
| PRESIDENTE | | 889, 890 |
| MATTARELLI, <i>Relatore</i> | | 889 |
| VIVIANI LUCIANA | | 890 |
| Votazione segreta: | | |
| PRESIDENTE | | 890 |

La seduta comincia alle 9,50.

MATTARELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Cattaneo Petrini Giannina, Sgarlata Marcello e Zincone.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi africani (4478) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Belci ed altri: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 (3802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei paesi africani; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Belci, Bologna, Zucalli e De Pascalis: Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173.

Il relatore, onorevole Mattarelli, è pregato di riferire sullo stato della discussione.

MATTARELLI, *Relatore*. Nella seduta del 15 novembre 1967 sia io sia l'onorevole Simonacci, relatore della proposta Belci, abbiamo riferito sui due provvedimenti oggi al nostro esame. In quella stessa seduta la Commissione prese atto della presentazione di alcuni emendamenti da parte dell'onorevole Belci, da trasmettere, poiché importavano onere, alla Commissione bilancio. Mi risulta che in seguito questi emendamenti sono stati ritirati.

Ribadisco che io sono favorevole al mantenimento del testo governativo. Si tratta di un provvedimento molto urgente perché le provvidenze economiche in favore dei profughi e dei rimpatriati vengono a cessare con il 31 dicembre di quest'anno, per cui un ulteriore ritardo da parte nostra provoca, immediatamente, la sospensione dell'assistenza economica a favore dei profughi stessi.

L'unica modifica che proporrei è sul titolo in quanto l'attuale ha un significato ristretto che non riflette completamente il contenuto del provvedimento. Il titolo, quindi, potrebbe essere: « Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi e ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIVIANI LUCIANA. Noi non concordiamo con l'onorevole relatore circa l'approvazione del disegno di legge governativo. Il disegno di legge propone, in sostanza, una pura e semplice proroga delle leggi concernenti i profughi. È già avvenuto un'altra volta che di fronte alla richiesta di modificare nel merito la normativa, si rispose che si doveva ricorrere soltanto alla proroga per l'urgenza della scadenza, affermandosi che la volta successiva si sarebbe intervenuti anche sul

merito apportando le modifiche necessarie alle tre leggi che regolano la materia; in questo senso al Senato fu presentato un ordine del giorno accolto dal rappresentante del Governo; quindi ora non si può ripetere la medesima situazione. Per questo noi riteniamo che debbano e possano essere presentati emendamenti. Per quanto riguarda il tempo, bisogna tener presente che la legge deve andare al Senato per cui non so se entro il 31 dicembre si farà in tempo ad esaminare la sola proposta di proroga. Tuttavia anche se si dovesse andare oltre, un breve periodo di *vacatio legis* non procurerebbe alcun danno perché l'erogazione dell'assistenza ai profughi nei campi avverrebbe ugualmente. Prego i colleghi di voler esaminare questi emendamenti o adesso o in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo.

L'assistenza di cui al primo comma è estesa ai profughi della Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta ».

L'onorevole Viviani Luciana ha presentato una serie di emendamenti aggiuntivi.

In relazione a questi emendamenti si pongono due questioni: in primo luogo mi pare indubitabile che questi emendamenti, se deliberati, comportano una richiesta di parere sulle implicazioni finanziarie alla Commissione Bilancio, per cui viene a sorgere un problema di ordine pratico; in secondo luogo si tratta di stabilire se si accetta o meno l'impostazione del Governo che propone la proroga della legislazione esistente senza modificare o ritoccare sostanzialmente le leggi esistenti. Su ciò vorrei sentire il parere della Commissione.

MATTARELLI, *Relatore*. Io faccio presente che non è che non sia possibile presentare emendamenti stamattina; solo voglio far notare che se essi fossero stati presentati la volta scorsa insieme con quelli dell'onorevole Belci, oggi si sarebbe in grado di decidere e di trasmettere immediatamente il provvedimento al Senato senza far scadere il termine del 31 dicembre. Quindi, il mio orientamento è per la proroga pura e semplice.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le dichiarazioni del relatore mi trovano concorde perché gravi sarebbero gli inconvenienti se questo disegno di legge non venisse approvato entro il 31 dicembre.

PRESIDENTE. L'articolo 1 non ha altri emendamenti, sostitutivi o soppressivi per cui esso potrebbe essere votato autonomamente, mentre il complesso delle proposte presentate dall'onorevole Viviani potrebbe costituire un articolo aggiuntivo a se stante, che, se la Commissione si esprime in linea di massima favorevole, sarà inviato alla Commissione bilancio per il parere; in caso contrario si proseguirà nella discussione della legge.

VIVIANA LUCIANA. Vorrei far appello ai colleghi di riflettere sulla materia che stiamo trattando. Da parte del relatore e del rappresentante del Governo è stata rilevata l'urgenza della semplice proroga. Ho già fatto presente che un'altra volta avvenne una cosa del genere. Io penso che sulle questioni più importanti si potrebbe arrivare ad una modifica. La procedura proposta dal Presidente è, secondo il mio parere, una procedura catenaccio perché non dà la possibilità di riflettere con calma sul merito della proposta di legge. Io sono dell'opinione che alcune di queste proposte possano trovarci tutti consenzienti. Quindi non capisco perché, alcune modifiche non debbano essere accolte, a causa della rapidità. Se ci sono degli emendamenti che comportano oneri finanziari e per i quali vi può essere una procedura più lunga, la maggioranza può anche respingerli. Ma vi sono emendamenti che non servono a dare maggiori benefici finanziari ai profughi, bensì a sanare alcune gravissime ingiustizie che nel corso dell'applicazione di questa legge si sono determinate ai danni di alcune categorie dei profughi stessi. Un esempio può essere dato dai profughi in possesso di titolo di studio francese. All'epoca in cui essi si trovavano in Tunisia o in Algeria, le scuole italiane disponevano di un numero limitato di posti per cui molti cittadini, aventi cittadinanza italiana, dovettero frequentare le scuole fran-

titolo di studio italiano, poterono avvalersi di una serie di possibilità di ammissione, mentre coloro che erano in possesso di titolo di studio francese ne furono esclusi. Un caso analogo si è verificato per gli agricoltori.

PRESIDENTE. Io non intendo imporre alcuna procedura. Dal momento che l'onorevole Viviani ha fatto proposta formale di rinvio del seguito della discussione ad altra seduta, pongo in discussione la suddetta proposta.

BELCI. Vorrei sottolineare all'onorevole Viviani che non i soli gruppi di opposizione si sono trovati di fronte ad un disegno di legge con delle esigenze di modifiche di merito. Anche da parte dei deputati della maggioranza sono stati presentati degli emendamenti che comportavano quasi tutti oneri finanziari; ma di fronte alla difficoltà del reperimento della copertura hanno deciso di ritirarli, non rinunciando, tuttavia, alle modifiche di merito che saranno apportate successivamente. Tutto questo è avvenuto per evitare una sospensione dell'erogazione dell'assistenza dopo il 31 dicembre. E su questo punto che c'è un equivoco: è vero che c'è stato un precedente di rinnovo della legge e di continuazione nella erogazione dell'assistenza, ma è anche vero che la Corte dei Conti ha mosso dei rilievi per cui, in questa circostanza, la preoccupazione del Ministero degli interni è quella di non provocare una interruzione dell'assistenza.

Quindi essendoci da tutte le parti questa esigenza di riaffrontare i problemi di merito, io pregherei l'onorevole Viviani, in considerazione del precedente di due settimane fa, di ritirare i propri emendamenti.

Per tali ragioni sono contrario al rinvio.

RAIA. Sono d'accordo per discutere gli emendamenti, oggi stesso o rinviando ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio ad altra seduta del seguito della discussione del disegno di legge, richiesta dall'onorevole Viviani.

(Non è approvata).

Propongo una breve sospensione della seduta per l'esame degli emendamenti.

(È approvata).

(La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 11,10).

MATTARELLI, *Relatore*. Durante la sospensione della seduta abbiamo tenuto una

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1967

breve riunione ed abbiamo concordato i due seguenti emendamenti:

All'articolo 1 aggiungere in fine il seguente comma:

I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.

Aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole « né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento » sono sostituite dalle parole: « né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarli ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 1 di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta, pertanto, così formulato:

« Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo.

L'assistenza di cui al primo comma è estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta.

I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo ».

L'onorevole Belci ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 1.

BELCI. Nell'associarmi al disegno di legge governativo, anche perché assorbe la mia proposta intesa a prorogare il termine per la presentazione delle domande ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958,

n. 173, reputo opportuno richiamare all'attenzione della Commissione che resta stabilito il principio, con la dizione formale di cui all'articolo 1, che le qualifiche di profugo attribuite nelle more dell'approvazione della presente legge, restano, ovviamente confermate e legittimamente conferite a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dall'onorevole Viviani Luciana, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

ART. 1-bis.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole « né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento » sono sostituite dalle parole « né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del testo originario che, in conseguenza dell'emendamento Viviani testé approvato, diventerà articolo 3:

« All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Viviani Luciana.

Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA. Il nostro gruppo si astiene dalla votazione della legge in quanto ritiene che sarebbe stato molto più opportuno cogliere l'occasione della proroga per apportare modifiche più ampie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo proposto dal relatore: « Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1967

ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi ».

(È approvato).

Do lettura di un ordine del giorno presentato dai deputati Simonacci, Viviani Luciana e Belci: « La Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 4478, considerata l'urgenza di modificare le leggi che regolano l'assistenza ai profughi, invita il Governo ad elaborare provvedimenti per la soluzione dei problemi relativi agli agricoltori, all'equipollenza dei titoli di studio e al diritto di concessione di farmacie, nonché altre proposte riguardanti il definitivo inserimento dei profughi nella vita sociale ed economica del paese ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente (3717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romanato, Dal Canton Maria Pia, Russo Spena e Storchi: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1 miliardo per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente ».

Poiché il relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, è assente, propongo che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186) e Foderaro: Adeguamenti economici per il clero (4358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227; Foderaro: Adeguamenti economici per il clero.

JACAZZI. Propongo il rinvio ad altra seduta della discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Jacazzi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo all'ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) ».

Il relatore, onorevole Mattarelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI. *Relatore.* L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia, istituito dopo la guerra con il decreto legislativo 28 settembre 1944, con il compito di provvedere all'istituzione dei soccorsi ricevuti gratuitamente dallo Stato, dai paesi esteri, o dentro lo Stato italiano da enti o privati, si è trovato, ad un certo punto della sua vita, in alcune difficoltà economiche per quanto riguarda il funzionamento. In effetti, l'ente ha effettuato una vasta azione assistenziale che rappresenta da molti anni un aiuto per le popolazioni italiane bisognose specialmente delle zone depresse sia del sud che del nord. Il quantitativo più importante dei soccorsi è stato sempre quello donato dagli Stati Uniti, anzi ci fu addirittura una convenzione del 28 novembre 1948 tra il governo italiano e quello statunitense, in base alla quale all'ente venne affidato il compito di curare l'introduzione e la consegna in Italia alle organizza-

zioni caritative italiane indicate dall'organizzazione assistenziale americana di tutto il materiale di soccorso di provenienza statunitense, stabilendosi che per l'onere relativo a tale servizio il Governo italiano avrebbe messo a disposizione dell'ente i fondi necessari. Dal 1945 al 1965, sono stati devoluti attraverso l'ENDSI soccorsi in natura del valore di circa 365 miliardi: la spesa per la ricezione e per l'immagazzinamento e la distribuzione di queste ingenti masse di soccorsi non ha mai superato anche negli ultimi anni il 2 per cento del valore delle merci distribuite. Coloro che fecero parte, nella passata legislatura, di questa commissione ricorderanno che ci furono ben due disegni di legge che prevedevano la concessione di contributi a sanatoria di situazioni deficitarie dell'ente: uno nell'anno 1961, l'altro nell'anno 1963. Questi disegni di legge non andarono in porto a causa della fine della legislatura.

Per quanto riguarda il provvedimento che è al nostro esame, bisogna dire che a seguito della mancata erogazione dei contributi statali di cui ho riferito, l'ente è stato costretto a ricorrere al credito con notevole aggravio per la propria situazione finanziaria. A partire dal 1963, in seguito ai rilievi mossi dalla Corte dei conti, l'ente ha dovuto astenersi da ulteriori ricorsi al credito ed è stato in grado di continuare la propria attività grazie ai contributi ricevuti dalla Santa Sede. Al fine di sanare almeno parzialmente la situazione debitoria dell'ente, il Governo ha predisposto questo disegno di legge che autorizza la concessione di due miliardi di lire di cui un miliardo per il reintegro delle spese sostenute per il funzionamento ed un miliardo per il pagamento del credito delle ferrovie dello Stato per trasporti di merci e materiale assistenziale: questo si riferisce al periodo in cui l'ente non godeva della gratuità dei trasporti. Prima di arrivare alla conclusione, voglio aggiungere che il finanziamento dei due miliardi non è un nuovo contributo che si dà all'ente, ma rappresenta una sanatoria per vecchi debiti ed il Governo vi è costretto in seguito ai rilievi della Corte dei conti. Il personale dell'ENDSI è stato ridotto proprio al minimo indispensabile ed oggi non ha più di 60 persone tra quelli che si trovano agli uffici centrali di Roma e quelli che sono al Porto di Napoli. L'ente vive con gli aiuti dell'America destinati ai cattolici, agli ebrei e ai protestanti. In occasione delle alluvioni dello scorso anno, esso ha svolto una notevole attività assistenziale a favore delle popolazioni maggiormente colpite.

Per queste ragioni, pur riconoscendo la inutilità di mantenere in vita degli enti che evidentemente non sono più utili come quando furono creati, io propongo di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIVIANI LUCIANA. Ci fu già un ordine del giorno il quale proponeva di sopprimere questo ente e di affidare i suoi compiti a uno di quegli organi che sono preposti a questi problemi.

In coerenza con la posizione che abbiamo già espresso, siamo contrari a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) di un contributo di lire 2.000 milioni, da ripartire in due quote di pari importo, destinate rispettivamente al reintegro di spese sostenute per il funzionamento dell'Ente e al pagamento di somme da esso dovute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per trasporto di merci e di materiali assistenziali.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere di lire 2.000 milioni, di cui al precedente articolo sarà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi » (4478).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 24 |
| Votanti | 15 |
| Astenuti | 9 |
| Maggioranza | 8 |
| Voti favorevoli | 15 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Dichiaro assorbita la proposta di legge n. 3802, la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Disegno di legge:

« Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4622):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 15 |
| Voti contrari | 9 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Bisantis, Borsari, Calasso, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli-Fenili, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Mattarelli, Matteotti, Maulini, Pagliarani, Rampa, Russo Spena, Semeraro, Simonacci, Sullo, Viviani Luciana.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 4478:

Alatri, Borsari, Calasso, Gambelli Fenili, Jacazzi, La Bella, Maulini, Pagliarani, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Cattaneo Petrini Giannina, Sgarlata Marcello, Zincone.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO